

18 novembre 2019 18:01

DL Ministeri, via libera della Camera: è legge. Ecco cosa prevede per il Mibact / SCHEDA



Via libera della Camera, dopo l'ok del Senato con 139 "sì", 104 "no" e 6 astenuti, al decreto sul riordino dei Ministeri. Il provvedimento ha ricevuto 285 voti favorevoli e 155 contrari. Il Dl, tra le altre cose, trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Dl Ministeri è stato approvato nello stesso testo che ha ricevuto il via libera del Senato. Diversi gli emendamenti approvati a Palazzo Madama che hanno in parte modificato il Dl. Tra questi, i soldi che musei, siti archeologici e luoghi di cultura recuperano dei biglietti d'ingresso potranno essere utilizzati anche per prevedere aperture straordinarie. Al Mibact saranno poi assunti a tempo indeterminato 150 persone per assicurare "servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione" per gli istituti e luoghi di cultura come musei e siti archeologici. Le stabilizzazioni avverranno "nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali" indette nel 2019. Sarà un decreto del Mibact, insieme alla Funzione pubblica, a indicare la procedura selettiva, l'inquadramento della dotazione organica e ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura.

Con il passaggio della competenza del turismo dal ministero dell'Agricoltura al Mibact, ci sarà anche il trasferimento di 25 nuovi posti da dirigenti per

soprintendenze, biblioteche e archivi. Per le nuove posizioni vengono stanziati 3.590.000 euro all'anno a partire dal 2020. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al ministero per i Beni culturali e per potenziare l'attività vengono stanziati quasi 700 mila euro all'anno a partire dal 2020. Le risorse saranno prese dai "Fondi di riserva e speciali".

Il ministero dei Beni culturali potrà poi utilizzare la società Ales nel caso non possa utilizzare il proprio personale dipendente, per svolgere attività di accoglienza e vigilanza nei musei, siti archeologici e istituti di cultura. Sono stanziati a tal fine 5 milioni di euro per il 2019, 330mila euro per il 2020 e 245mila euro per il 2021.

TUTTE LE MISURE E LE MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

L'articolo 1 trasferisce di nuovo al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 1 dell'articolo trasferisce al MIBAC anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Presso il MIBAC sono altresì istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita la previsione per cui si procede all'istituzione anche di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

Inoltre, sempre secondo la modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBAC è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale. In connessione con la prevista istituzione presso il MIBAC di ulteriori 25 posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, nel corso dell'esame al Senato è stato previsto l'incremento da 167 a 192 del numero delle posizioni di livello non generale la cui rideterminazione è disposta dal precedente periodo nell'ambito della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero.

Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di 2 posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.

Il comma 3-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato - incrementa complessivamente di 500.000 euro annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del MIBAC.

Il comma 3-ter – introdotto anch'esso al Senato - prevede che all'onere predetto, pari a 692.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del MIBAC e del MIPAAFT, prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Il comma 5 autorizza il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Il comma 6 ritrasferisce - a decorrere dal 1° gennaio 2020 – dal MIPAAFT al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal DPCM 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale.

In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT. Con la legge di bilancio per il 2020 ovvero con successivo decreto del MEF si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al MIPAAFT in materia di turismo transitano in capo al MIBAC.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9).

Il comma 10 incrementa la dotazione organica del MIBAC in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del MIPAAFT, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT.

Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente

In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il MIPAAFT provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBAC. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

Il comma 13 apporta alcune novelle al D.Lgs. 300/1999.

All'articolo 2 (comprendente l'elenco dei Ministeri), comma 1, sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (lettera a). All'articolo 33, comma 3, è soppressa la lettera b-bis) che disciplina attualmente le attribuzioni del MIPAAFT in materia di turismo (lettera b). All'articolo 34 (relativo all'ordinamento del MIPAAFT), comma 1, il numero massimo dei dipartimenti è ridotto da quattro a tre (lettera c). All'articolo 52, al comma 1, è inserita la precisazione per cui il MIBAC esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo (lettera d).

All'articolo 53, relativo alle funzioni attribuite al MIBAC, comma 1, è introdotta la previsione per cui il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche (lettera e). All'articolo 54, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è elevato da venticinque a ventisette (lettera f).

Il comma 14 novella l'articolo 16 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT. In particolare, sostituisce, a seconda del caso, il riferimento al "Ministro" o al "Ministero" delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con quello al "Ministro" o al "Ministero" per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 15 opera analogha sostituzione nelle leggi 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Il comma 16 dispone: che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali; e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 17 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA

Gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura.

In particolare, l'articolo 1-bis autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva (comma 1). Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione e sono autorizzate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del DPCM 20 giugno 2019.

Ai fini indicati, è autorizzata la spesa di € 2.623.798 per il 2020 e di € 5.247.596 annui a decorrere dal 2021, nonché – per lo svolgimento della procedura selettiva – la spesa di € 145.000 per il 2020. Ai relativi oneri – pari ad € 2.768.798 per il 2020 e ad € 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIBAC (comma 3).

A sua volta, l'articolo 1-ter, comma 1, dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del già citato DPCM 20 giugno 2019, nonché delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) s.p.a. per lo svolgimento delle medesime attività.

A tali fini, alla società Ales s.p.a. è assegnato un contributo di € 5 mln nel 2019, € 330.000 nel 2020 ed € 245.000 nel 2021. Ai relativi oneri si provvede, in base al comma 2 dell'articolo 1-ter: - quanto a € 5 mln nel 2019, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) che, per il medesimo anno, ha autorizzato la spesa di € 15.410.145, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero e delle sue strutture periferiche; - quanto a € 330.000 nel 2020 e € 245.000 nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIBAC.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1-ter dispongono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura. Nello specifico, il comma 3 modifica l'art. 110, co. 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, prevedendo che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi della

cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati anche alla fruizione dei medesimi.

Il comma 4 reca una previsione specifica relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale. Dispone, infatti, che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati – con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – al Fondo risorse decentrate del MIBACT – in deroga a quanto disposto dall'art. 23, co. 2, del d.lgs. [75/20174](#) –, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it